

R.A.L. [] del 2016



TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

Il giudice del lavoro, dottoressa Michela Francorsi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 GENNAIO 2017, nella causa vertente tra:

[]
elettivamente domiciliate in Latina, via Toti 15 presso lo studio dell'avv. Gaetano Marciano, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Altieri, giusta procura a margine dell'atto introduttivo

ricorrenti

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA,-UFFICIOAMBITO TERRITORIALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato Roma, via Luigi Pianciani 32, rappresentato e difeso dai propri funzionari, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, in calce alla memoria di costituzione

resistente

OSSERVA

Con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., []
premettendo di essere attualmente assegnata in virtù di un provvedimento di assegnazione provvisoria di durata annuale presso il liceo statale [] su posto di sostegno, lamentava l'assegnazione quale sede definitiva, a seguito della domanda di mobilità da questa presentata, presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 0013 (per effetto della



quale era stata assegnata all'istituto scolastico [] di Parma), , nonostante il punteggio posseduto fosse superiore rispetto a quello di altri docenti invece trasferiti in ambiti territoriali da lei indicati tra le prime preferenze;

-individuava a fondamento del *fumus boni iuris* il mal funzionamento del cd "algoritmo", la carenza di istruttoria e disparità di trattamento posti in essere dall'amministrazione scolastica nei suoi confronti, con conseguente violazione del principio di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art. 97 Cost., ed allegava il sotto il profilo del *periculum* il pregiudizio imminente ed irreparabile costituito dalle ripercussioni del provvedimento di trasferimento, accompagnato dal vincolo di permanenza triennale nella sede di destinazione, sulla sua vita familiare - evidenziando sotto questo profilo di essere madre di due figli in tenera età, [] che necessitano la continua assistenza della madre;

La causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata discussa nel corso dell'udienza del 17 gennaio 2017, e quindi il giudice si è riservato di decidere.

L'istanza cautelare fondata e va accolta.

La ricorrente contesta l'ambito territoriale assegnatole a seguito della procedura di mobilità cui ha partecipato, relativo alla cd. fase C della mobilità 2016/2017;

Va in proposito osservato come la procedura in parola è delineata dall'art. 1 co. 108 ss. della Legge 107/2015, dall'OM 8.4.2016 n. 214 e dal CCNL 8.4.2016. L'art. 1 co. 108 L. 107/15 stabiliva che: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno



scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...”.

La procedura di mobilità è stata più nel dettaglio disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede, quella relativa agli assunti nell'a.s. 2015/16 da GAE, ha stabilito che *“FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*; il comma 2 dell'art. 6 stabiliva che *“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*. L'allegato 1 del CCNL infine prevede, per la fase C), che *“l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*



c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;
d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;
e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”, con la precisazione che “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...” in pratica a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali (direttamente o tramite indicazione delle province di riferimento; in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza);

ad ogni docente era assegnato un punteggio; che il punteggio determinato secondo la tabella di valutazione (cfr. allegato D al CCNI) era costituito da un “punteggio base” fisso – determinato da elementi relativi all'anzianità di servizio, alle esigenze familiari di cui alle lettere B), C) e dal possesso di titoli generali - cui poteva aggiungersi un punteggio “variabile”, in particolare erano riconosciuti 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli); caso verosimilmente meno frequente di punteggio variabile, valevole per 6 punti, veniva assegnato anche “per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto”: questa parte variabile spettava al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune; secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il



punteggio assegnato, punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze;

é in questa prospettiva che va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto": infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze";

neppure può ritenersi che la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza ecc.) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale. L'allegato al CCNL, infatti, parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3[^], o 15[^], o 45[^] posizione). Tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto", bensì "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (con la precisazione che "A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...").

Aderendo a tale impostazione, l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine indicato dal docente



all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA privilegia chi ha un punteggio maggiore; il tutto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso;

quindi, considerato che per l'ambito territoriale Lazio 0021, indicato dalla ricorrente in domanda, risulta assegnata per la scuola primaria, nella fase C della mobilità, una cattedra di tipo sostegno/comune a molti docenti aventi punteggio inferiore alla ricorrente, (cfr. graduatoria nazionale allegata al ricorso introdotto ex art. 414 cpc) - ne consegue l'illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente all'ambito in questione;

La ricorrente ha sufficientemente dimostrato, in questa fase, che il suo punteggio le consentiva priorità nell'assegnazione dell'ambito LAZIO 0021 rispetto ad altri docenti, per cui spettava semmai all'Amministrazione indicare il perché di una deroga rispetto alla regola generale;

quanto al *periculum*, risulta documentalmente che la ricorrente risiede in provincia di Latina con due figli minori, dal che il trasferimento della ricorrente impedirebbe alla stessa di mantenere la convivenza le figlie ed imporrebbe lo sradicamento dei figli dal proprio ambiente;

conseguentemente il ricorso va accolto ordinandosi all'Amministrazione di assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Lazio 0021 in posto di sostegno ovvero comune, o in via subordinata, in via gradata, negli altri ambiti territoriali della Regione Lazio da essa indicati come preferenze;

Le spese si compensano per la novità e complessità delle questioni trattate e per l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.



P.Q.M.

Il Giudice del lavoro ordina alle Amministrazioni scolastiche di assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Lazio0021, o in via subordinata, in via gradata, negli altri ambiti territoriali della Regione Lazio da essa indicati come preferenze.

Spese compensate

Si comunichi.

Latina, 25 febbraio 2017

Il giudice

Michela

Francorsi

